



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO
(Roma)**

R.G.n. 8932/2023 – Sez. IV Ter

Ud. P. 28/11/2023

*** * ***

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

CON CONTESTUALE RICORSO EX ART.116 C.P.A.

Per la dott.ssa **FRANCESCA ORLANDI** (C.F. RLNFNC91R58L219C) nata a Torino il 18/10/1991 ed ivi residente in Piazzale Pola n.39, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Riccardo Di Veroli (C.F. DVRRCR82C21H501T) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio a Roma in Via di Villa Chigi n.41.

Si indicano alla segreteria i recapiti di posta elettronica certificata riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org e di fax 06/86322865, presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.

- **Ricorrente**

Contro

- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;



- **Avvocatura dello Stato**, in persona dell'Avvocato Generale dello Stato *pro tempore*, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
 - **Formez Pa** - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Resistenti**

E nei confronti di

- **Andrea Antonio Pagano**, non costituito in giudizio;
- **controinteressati**

§§

MOTIVI AGGIUNTI

NEL RICORSO ISCRITTO AL R.G.N. 8932/2023

PER L'ANNULLAMENTO

- Per quanto di ragione, dei **verbali n.15 e n.16 del 5 e dell'11 ottobre 2022**, recentemente conosciuti a seguito del deposito della memoria di costituzione dell'avvocatura in data 4/07/2023, con cui la Commissione d'esame ha articolato ulteriori criteri di valutazione dei titoli del concorso (anche per il profilo ECO) secondo quanto stabilito dall'art.7 c.3 del Bando e interpretato tale disposizione assegnando solo un punto aggiuntivo (anziché due) per i candidati in possesso di una laurea magistrale specialistica (**doc.1**);
- Per quanto di ragione, dei **verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli** del candidato effettuata su "piattaforme digitali" dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame ha attribuito solo 1 punto anziché 2 punti a favore della ricorrente nonostante il possesso della laurea magistrale specialistica.

§§

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

Per l'accertamento dell'interesse in capo alla ricorrente del dovuto punteggio aggiuntivo di 1 punto per il possesso della laurea magistrale (classe LM-77) in "*Finanza aziendale e mercati finanziari*" conseguita in data 21/11/2016 presso la Scuola di Management ed Economia di Torino oltre alla laurea triennale L-18 in "*Scienze dell'economia e della gestione aziendale (D.M. 270/04)*" conseguita presso lo stesso Ateneo e la condanna dell'Amministrazione al riesame del suo punteggio con l'attribuzione di **un (1) punto aggiuntivo** (2 totali compreso quello già



assegnato) previsto dall'art.7 del Bando e alla conseguente (corretta) rideterminazione del punteggio finale che le permetterebbe di ottenere il punteggio di **24,625** e una migliore posizione nella graduatoria finale di merito e cioè una posizione ricompresa dalla **n.1.824 alla n.1.739** (anziché l'attuale posizione di 2.608 con il punteggio di 23,625).

§§

NONCHE' AI SENSI DELL'ART.116 C.P.A.

PER L'ANNULLAMENTO

- del **silenzio-rigetto** formatosi, ai sensi dell'art.25 c.4 L.241/90, con l'inutile decorso del termine di 30 gg. dalla formale istanza di accesso inviata a mezzo PEC dalla ricorrente all'Amministrazione resistente in data **7/06/2023 (doc.2)**;
- Nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali nonché

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

Dell'istante a prendere visione e ottenere copia dei documenti richiesti con la suddetta istanza del 7/06/2023 e, in particolar modo, ai fini della notifica al controinteressato come richiesto dall'ordinanza cautelare n.11656/2023, *“della graduatoria finale di merito pubblicata per il profilo ECO in data 19/04/2023 con tutti i nominativi, gli indirizzi di residenza e le PEC dei candidati idonei e vincitori, ivi inclusi quelli che precedono l'istante e che verrebbero “superati” dalla stessa, laddove le venisse riconosciuto il punto aggiuntivo, necessari ai fini della notifica ai controinteressati dell'eventuale ricorso”.*

NONCHÉ PER LA CONSEQUENTE CONDANNA

Nei confronti dell'Amministrazione resistente ad esibire integralmente e senza eccezione alcuna la documentazione richiesta.

§§

IL PRESENTE ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI SI PROPONE

NEL RICORSO ISCRITTO AL R.G.N. 8932/2023

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- *Per quanto di ragione, della **graduatoria finale di merito** del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato” di cui al Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021, in merito al “profilo assistente*



amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (**codice ECO**)”, pubblicata in data **19/04/2023** sul sito del Formez PA e nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto nella valutazione dei titoli (**doc.1**);

- Per quanto occorrer possa e se lesiva, della **graduatoria finale dei vincitori** del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato” di cui al Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021, in merito al “profilo assistente amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (**codice ECO**)”, pubblicata in data **19/04/2023** sul sito del Formez PA e nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto nella valutazione dei titoli (**doc.2**);
- Per quanto di ragione, del **Bando** di “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato”, pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31/12/2021, solo se ritenuto lesivo a seguito della pubblicazione della richiamata graduatoria e, in particolare, dell'art.7 c.3 nella parte in cui “ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale” per come interpretato dalla Commissione e cioè senza attribuire un punteggio aggiuntivo alla ricorrente per il possesso della laurea triennale e della laurea magistrale biennale (**doc.3**);
- Per quanto di ragione, del **verbale e/o dei verbali dagli estremi ignoti** con cui la Commissione d'esame ha deliberato i criteri di valutazione dei titoli del concorso secondo quanto stabilito dall'art.7 c.3 del Bando di concorso, laddove presumibilmente si specifica che “in caso di laurea specialistica che è naturale proseguimento della laurea, il punteggio attribuito per i due titoli è 1”, nonché del conseguente mancato riscontro alla istanza di riesame in autotutela del punteggio inviata con la PEC del 7/06/2023 (**doc.4**);
- Per quanto di ragione, dei **verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli** dei candidati effettuata su “piattaforme digitali” dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame ha



attribuito solo 1 punto anziché 2 punti a favore della ricorrente nonostante il possesso della laurea triennale e della laurea magistrale biennale;

- Per quanto di ragione, della **scheda di valutazione dei titoli dagli estremi ignoti** con cui la Commissione d'esame ha attribuito alla ricorrente solo 1 punto anziché 2 punti alla nonostante il possesso sia della laurea triennale che della laurea magistrale biennale;
- Per quanto di ragione, dei **provvedimenti dagli estremi ignoti di cui all'avviso sul sito del Formez del 26/05/2023** con cui l'Amministrazione ha comunicato ai candidati vincitori della selezione di manifestare, a pena di decadenza ai sensi dell'art.10 del Bando, la propria "scelta dell'amministrazione di destinazione" sul portale InPA nonché quello con cui verranno disposte le assegnazioni delle amministrazioni di destinazione, laddove lesivi degli interessi della ricorrente (**doc.5**);
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell'odierna ricorrente, ivi inclusi quelli, ad oggi, non conosciuti né prodotti dall'Amministrazione a seguito delle istanze di accesso del 15/05/2023 e del 7/06/2023 in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi dell'istante (**doc.6** – e già doc.4).

§§

Il presente atto di motivi aggiunti, si propone al solo fine di confermare l'interesse all'annullamento di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e, quindi, **allo scopo di impugnare, per illegittimità derivata**, i verbali nn.15 e 16 del 11 ottobre 2022 che l'Avvocatura ha espressamente richiamato anche per il profilo ECO a giustificazione del criterio espresso dalla Commissione per la valutazione dei titoli della ricorrente.

Inoltre, tenuto conto dell'ordinanza cautelare n.11656/2023 con cui il Tar del Lazio ha disposto la rinnovazione della notifica al controinteressato a norma dell'art.44 c.3 c.p.a. nel termine perentorio di 30 gg. e del mancato riscontro all'accesso agli atti del 7/06/2023, questa difesa propone contestuale ricorso ex art.116 c.p.a. per l'accertamento del diniego – rigetto opposto dall'Amministrazione a tale istanza e il contestuale diritto all'accesso alla documentazione richiesta al fine di adempiere all'onere imposto dal Collegio.

§§

Premessa

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato in data 15 giugno 2023, parte ricorrente ha impugnato la (prima) graduatoria finale di merito del "*Concorso pubblico*,



per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato" di cui al Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021, in merito al "profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (codice ECO)", pubblicata in data 19/04/2023 sul sito del Formez PA e nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto nella valutazione dei titoli.

2. A sostegno del ricorso, la ricorrente ha lamentato che, nella fase di valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice ha ommesso di attribuirgli il dovuto punteggio aggiuntivo (1 punto) per il possesso della laurea magistrale (classe LM-77) in "Finanza aziendale e mercati finanziari" conseguita in data 21/11/2016 presso la Scuola di Management ed Economia di Torino oltre alla laurea triennale L-18 in "Scienze dell'economia e della gestione aziendale (D.M. 270/04)" conseguita presso lo stesso Ateneo
3. Per maggiore chiarezza espositiva, si riporta di seguito il testo integrale del ricorso:

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO
(Roma)**

* * *

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE

Per la dott.ssa **FRANCESCA ORLANDI** (C.F. RLNFNC91R58L219C) nata a Torino il 18/10/1991 ed ivi residente in Piazzale Pola n.39, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Riccardo Di Veroli (C.F. DVRRCR82C21H501T) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio a Roma in Via di Villa Chigi n.41.

Si indicano alla segreteria i recapiti di posta elettronica certificata riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org e di fax 06/86322865, presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.

- Ricorrente

Contro

- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;



- **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Avvocatura dello Stato**, in persona dell'Avvocato Generale dello Stato *pro tempore*, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Formez Pa** - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

- **Resistenti**

E nei confronti di

- **Pagano Andrea Antonio** (punteggio 23,75) (C.F. PGNNRN78R01D643V), nato in data 1/10/1978 a Foggia e domiciliato a Manfredonia in Via Santa Chiara n.18, alla PEC su REGINDE "andreaantonio.pagano@avvocatifoggia.legalmail.it";

- **controinteressato**

§§

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- Per quanto di ragione, della **graduatoria finale di merito** del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato" di cui al Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021, in merito al "profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (**codice ECO**)", pubblicata in data **19/04/2023** sul sito del Formez PA e nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto nella valutazione dei titoli (**doc.1**);
- Per quanto occorrer possa e se lesiva, della **graduatoria finale dei vincitori** del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato" di cui al Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021, in merito al "profilo assistente amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (**codice ECO**)", pubblicata in data **19/04/2023** sul sito del Formez PA e nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto nella valutazione dei titoli (**doc.2**);
- Per quanto di ragione, del **Bando** di "concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato", pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31/12/2021, solo se ritenuto lesivo a seguito della pubblicazione della richiamata graduatoria e, in particolare, dell'art.7 c.3 nella parte in cui "ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale" per come interpretato dalla Commissione e cioè senza attribuire un punteggio aggiuntivo alla ricorrente per il possesso della laurea triennale e della laurea magistrale biennale (**doc.3**);
- Per quanto di ragione, del **verbale e/o dei verbali dagli estremi ignoti** con cui la Commissione d'esame ha deliberato i criteri di valutazione dei titoli del concorso secondo quanto stabilito dall'art.7 c.3 del Bando di concorso, laddove presumibilmente si specifica che "in caso di laurea specialistica che è naturale proseguimento della laurea, il punteggio attribuito per i due titoli è 1", nonché del conseguente mancato riscontro alla istanza di riesame in autotutela del punteggio inviata con la PEC del 7/06/2023 (**doc.4**);
- Per quanto di ragione, dei **verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli** dei candidati effettuati su "piattaforme digitali" dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame ha attribuito solo 1 punto anziché 2 punti a favore della ricorrente nonostante il possesso della laurea triennale e della laurea magistrale biennale;



- Per quanto di ragione, della **scheda di valutazione dei titoli dagli estremi ignoti** con cui la Commissione d'esame ha attribuito alla ricorrente solo 1 punto anziché 2 punti alla nonostante il possesso sia della laurea triennale che della laurea magistrale biennale;
- Per quanto di ragione, dei **provvedimenti dagli estremi ignoti di cui all'avviso sul sito del Formez del 26/05/2023** con cui l'Amministrazione ha comunicato ai candidati vincitori della selezione di manifestare, a pena di decadenza ai sensi dell'art.10 del Bando, la propria "scelta dell'amministrazione di destinazione" sul portale InPA nonché quello con cui verranno disposte le assegnazioni delle amministrazioni di destinazione, laddove lesivi degli interessi della ricorrente (**doc.5**);
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell'odierna ricorrente, ivi inclusi quelli, ad oggi, non conosciuti né prodotti dall'Amministrazione a seguito delle istanze di accesso del 15/05/2023 e del 7/06/2023 in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi dell'istante (**doc.6 – e già doc.4**).

*

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

Per l'accertamento dell'interesse in capo alla ricorrente del dovuto punteggio aggiuntivo di 1 punto per il possesso della laurea magistrale (classe LM-77) in "*Finanza aziendale e mercati finanziari*" conseguita in data 21/11/2016 presso la Scuola di Management ed Economia di Torino oltre alla laurea triennale L-18 in "*Scienze dell'economia e della gestione aziendale (D.M. 270/04)*" conseguita presso lo stesso Ateneo e la condanna dell'Amministrazione al riesame del suo punteggio con l'attribuzione di **un (1) punto aggiuntivo (2 totali compreso quello già assegnato)** previsto dall'art.7 del Bando e alla conseguente (corretta) rideterminazione del punteggio finale che le permetterebbe di ottenere il punteggio di **24,625** e una migliore posizione nella graduatoria finale di merito e cioè una posizione ricompresa dalla **n.1.824 alla n.1.739** (anziché l'attuale posizione di 2.608 con il punteggio di 23,625).

§§

FATTO

1. In Gazzetta Ufficiale n.104 del 31/12/2021 è stato pubblicato il Bando di Concorso pubblico, "*per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato*".
2. Il Bando ha previsto l'assegnazione di 2293 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B secondo la seguente ripartizione e codici di concorso:
 - a) 1250 posti nel profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/ assistente amministrativo gestionale (Codice AMM);
 - b) 464 posti nel profilo assistente di settore scientifico tecnologico / operatore amministrativo / operatore amministrativo informatico / assistente informatico (Codice INF);
 - c) 579 posti nel profilo assistente amministrativo contabile / operatore amministrativo contabile / assistente economico – finanziario (Codice ECO).
3. L'art.3 del Bando ha articolato il concorso in esami e valutazione titoli come segue:
 1. una prova selettiva scritta, distinta per i codici di concorso previsti dall'art.1 c.1 del bando, da svolgersi, in sedi decentrate, mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali messi a disposizione dell'Amministrazione, con una minima soglia di sbarramento di 21/30 punti;
 2. valutazione dei titoli, distinta per codici di concorso, da effettuarsi soltanto nei confronti di coloro che siano risultati idonei alla prova scritta ed effettuata sulla base dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.
4. L'art.4 del Bando ha previsto poi che la domanda di partecipazione per ciascuno dei codici di concorso si sarebbe dovuta effettuare in via telematica compilando "*il modulo elettronico sul sistema "Step – One 2019" raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo <https://ripam.cloud/>*" (gestito da Formez PA) previa registrazione del candidato al sistema.

5. Nel Bando l'Amministrazione ha stabilito poi i requisiti per l'ammissione al concorso (art.2) e, con l'ausilio di Formez PA, ha strutturato la procedura selettiva come segue (art.3):
- una prova selettiva scritta (art.6), distinta per codici di concorso, da svolgersi mediante l'ausilio di strumenti informatici e piattaforme digitali messe (anche in sedi decentrate e con più sessioni consecutive non contestuali), consistente in un Test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti con un punteggio massimo di 30 punti e che *“si intende superata se si è raggiunto il punteggio minimo di 21/30”*;
 - la valutazione dei titoli (art.7), distinta per i codici di concorso, effettuata con ricorso a piattaforme digitali della commissione per i candidati che hanno superato la prova scritta e sulla base dei titoli dagli stessi dichiarati nella domanda di ammissione al concorso;
 - graduatoria finale di merito (art.7), per ciascuna classe di concorso, sulla base del *“punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli”*.
6. Per quanto interessa in questa sede, nello specifico, ai fini della valutazione dei titoli, l'art. 7 della *Lex specialis* ha stabilito che i punteggi in relazione ai titoli si sarebbero dovuti attribuire come segue: **“Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:**
- **1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;**
 - *0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;*
 - *0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;*
 - *1 punto per ogni dottorato di ricerca;*
 - *0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.”*
- *
7. La ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando, ha presentato nei termini la domanda di partecipazione al concorso in esame per il profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (codice ECO) - doc.7).
8. Nella domanda la ricorrente ha espressamente dichiarato di possedere sia il *“diploma di istruzione secondaria di II grado che consente l'iscrizione ad una facoltà universitaria – perito aziendale”* quale titolo richiesto per l'accesso alla selezione (cfr. art.2 c.1 lett. c del Bando) **nonché il possesso** della laurea magistrale (classe LM-77) in *“Finanza aziendale e mercati finanziari”* conseguita in data 21/11/2016 presso la Scuola di Management ed Economia di Torino oltre che la laurea triennale L-18 in *“Scienze dell'economia e della gestione aziendale (D.M. 270/04)”* conseguita presso lo stesso Ateneo, quale ulteriore titolo accademico e di studio ai fini dell'attribuzione del maggior punteggio (cfr. art.7 c.3 Bando) (**doc.8 - 9**).
9. In seguito, la ricorrente ha svolto la prova scritta del concorso per il profilo ECO e **l'ha superata con il punteggio di 22,625** come appreso sulla propria *“area riservata”* del portale Step One, previa comunicazione da parte del Formez PA dei risultati delle prove sul sito istituzionale (**doc.10**).
10. Tuttavia, all'indomani della pubblicazione della graduatoria finale di merito e dei 579 vincitori del 19/04/2023, la dott.ssa Orlandi ha inaspettatamente appreso che le DUE LAUREE (triennale e magistrale biennale), contrariamente a quanto disposto dal Bando, le erano state valutate con l'attribuzione di 1 solo punto alla pari di una sola laurea triennale.
11. Successivamente, a seguito della pubblicazione della graduatoria finale di merito, con istanza di accesso di cui alla **PEC del 15/05/2023**, la ricorrente ha segnalato all'Amministrazione di essere in possesso delle descritte lauree triennale e magistrale biennale e ha contestualmente richiesto la scheda con le valutazioni della Commissione e i verbali con i criteri di valutazione;
12. Con avviso del 26/05/2023 sul sito del Formez, l'Amministrazione ha poi comunicato ai candidati vincitori del profilo ECO di procedere – a pena di decadenza ex art.10 del Bando – sul portale InPA con la ***“scelta delle amministrazioni”*** nell'arco della finestra temporale dal 26/05 al 5/6, segnalando altresì che, in seguito, quest'ultima provvederà alle successive assegnazioni.
13. Tenuto conto di ciò e in assenza del dovuto riscontro alla precedente istanza e vista l'innegabile disparità di trattamento nella valutazione di titoli totalmente diversi tra di loro (la laurea magistrale biennale è inequivocabilmente un titolo superiore rispetto alla triennale come si dirà in seguito), con **PEC del 7/06/2023**, lo scrivente difensore ha inviato una nuova istanza di

riesame del punteggio e contestuale accesso al fine di ottenere una rivalutazione del punteggio e di ricevere la documentazione già richiesta ma non ancora acquisita.

14. Va precisato infatti che, a causa di tale illegittima valutazione (o, meglio, omessa valutazione), la ricorrente si è collocata tra gli idonei alla posizione n.2.608 con il punteggio di 23,625 mentre, laddove le fosse stato riconosciuto il dovuto punteggio aggiuntivo di 1 punto per la corretta valutazione della laurea magistrale biennale e della precedente laurea triennale la stessa avrebbe raggiunto il **punteggio di 24,625 e la migliore posizione ricompresa dalla n.1.824 e la n.1.739.**
15. Pertanto, in assenza di riscontro alla precedente istanza di accesso e alla successiva richiesta di riesame, la ricorrente quale idonea al concorso in esame, a causa dell'ingiusta valutazione del proprio titolo, si trova costretta a proporre il presente ricorso per il riconoscimento del dovuto punteggio per i seguenti motivi di

DIRITTO

I.- VIOLAZIONE DI LEGGE; VIOLAZIONE DELLA "LEX SPECIALIS" E DELL'ART.7 DEL BANDO; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART.97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "FAVOR PARTECIPATIONIS" E DI AFFIDAMENTO; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, DELLA CARENZA D'ISTRUTTORIA, DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DEL TRAVISAMENTO DI FATTI, DELL'ILLOGICITÀ E DELLA IRRAGIONEVOLEZZA: NELLA PARTE IN CUI L'AMMINISTRAZIONE NON HA RICONOSCIUTO ALLA RICORRENTE LA VALUTAZIONE DELLE DUE LAUREE E IL CORRETTO PUNTEGGIO AGGIUNTIVO DI 1 PUNTI NELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO. VALUTAZIONI SULLA PROVA DI RESISTENZA.

La ricorrente ha dichiarato nella domanda di partecipazione il possesso della laurea magistrale (classe LM-77) in "Finanza aziendale e mercati finanziari" conseguita in data 21/11/2016 presso la Scuola di Management ed Economia di Torino oltre alla laurea triennale L-18 in "Scienze dell'economia e della gestione aziendale (D.M. 270/04)" conseguita presso lo stesso Ateneo.

Va aggiunto poi che, con l'ultima **PEC del 7/06/2023**, la dott.ssa Orlandi ha richiesto il riesame in autotutela del proprio punteggio, segnalando all'Amministrazione di essere in possesso di due lauree (come sopra descritte) e che inespugnabilmente non le erano stati attribuiti i 2 punti previsti dal Bando: 1 punto per ogni laurea.

Entrambi i titoli sono stati dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso e l'omessa valutazione, come si è detto poc'anzi, è stata prontamente segnalata all'Amministrazione.

Quanto alla **prova di resistenza**, si precisa da subito che è interesse della ricorrente ottenere il punto aggiunto che le permetterebbe di acquisire il punteggio di 24,625 e una posizione in graduatoria compresa dalla n.1.824 alla n.1.739 e quindi di "scalare" quasi 1.000 posizioni, tenuto conto che attualmente la stessa è collocata alla n.2.608.

Pertanto, se è vero che attualmente sono stati già individuati i 579 vincitori della selezione è pur vero che la ricorrente ha interesse a ottenere il punteggio aggiuntivo che le permetterebbe di acquisire una migliore posizione in graduatoria e un'eventuale futura assunzione, considerate le possibili rinunce e i possibili scorrimenti.

*

Fermo quindi l'innegabile interesse al ricorso, nella fattispecie si contesta dunque l'illogica e illegittima valutazione dei titoli da parte della Commissione.

Giova segnalare da subito che la valutazione della Commissione è illogica ed espressa in violazione dei criteri valutativi che l'Amministrazione ha debitamente e precedentemente fissato e stabilito nel Bando di concorso, laddove si è precisato **all'art.7 c.3 che "ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale".**

Nel Bando l'Amministrazione ha quindi chiarito che **PER OGNI LAUREA** si sarebbe dovuto attribuire un punto per un massimo complessivo di 3 punti per tutti i titoli dichiarati in domanda.

Logica conseguenza di tale clausola del Bando è che la Commissione avrebbe dovuto valutare con l'attribuzione di 1 punto ogni laurea della ricorrente e, quindi, 1 punto per la triennale e 1 punto per la magistrale biennale per un totale di 2 punti complessivi.

Risulta dunque inspiegabile l'attribuzione di 1 solo punto per due lauree oltre al fatto che, come si è detto, tale valutazione è contraria a quanto stabilito nel bando di concorso.

E' ormai principio consolidato in giurisprudenza che *lex specialis* del concorso, in forza dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate dalla stessa e ciò anche in ragione del più



generale principio **dell'auto-vincolo** che, come noto, vieta la disapplicazione dei criteri fissati nel bando e negli atti del concorso, con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (**Cfr. tra le tante: Consiglio di Stato sez. III, 09/02/2022, n.908**).

Pertanto, l'omessa attribuzione del dovuto punteggio aggiuntivo rappresenta da parte della Commissione una valutazione viziata e contraddittoria rispetto ai criteri di valutazione precedentemente assunti.

Oltre a tutto ciò, la ricorrente lamenta altresì un **difetto di istruttoria, un travisamento di fatti e una carenza di motivazione per l'illegittima omessa valutazione dei due titoli**, nonostante la stessa abbia prontamente segnalato il possesso delle due lauree con la PEC del 7/06/2023.

A tal riguardo, si osserva che, tenuto conto che la ricorrente è innegabilmente in possesso di entrambi i titoli, l'Amministrazione avrebbe dovuto e potuto effettuare un **"supplemento di istruttoria"** anche a seguito dell'istanza di riesame inviata dallo scrivente difensore o quantomeno **motivare** espressamente la scelta di decurtare il punteggio anche mediante la dovuta ostensione dei verbali di valutazione titoli debitamente richiesti dalla dott.ssa Orlandi.

Tuttavia, l'Amministrazione non solo non ha provveduto in tal senso ma non ha neppure riscontrato **la richiesta di riesame** presentate dalla ricorrente negando così il ricalcolo del punteggio senza addurre alcuna giustificazione, nonostante vi fossero (come già ampiamente affermato) tutti i presupposti per la valutazione dei richiamati titoli e l'attribuzione del dovuto punteggio (1 punto per ogni laurea come previsto dal Bando).

Per queste ragioni, in ossequio al principio del *"favor participationis"*, l'Amministrazione avrebbe dovuto riscontare l'istanza di riesame del punteggio del ricorrente, chiedere i dovuti chiarimenti e limitarsi e provvedere al ricalcolo del punteggio: un *modus procedendi* chiaramente rispettoso della *"par condicio"* dei concorrenti per l'evidente circostanza che tali titoli erano logicamente in possesso dell'istante.

Ne deriva l'errata e discriminatoria applicazione dell'art.7 del Bando da parte della resistente, laddove la disposizione **"1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale"** si sarebbe dovuta interpretare con l'attribuzione di 1 punto per OGNI laurea e, quindi, nella fattispecie, 1 punto per la triennale e 1 punto ulteriore per la laurea magistrale biennale.

§§

II.- VIOLAZIONE DEGLI ART.97 E 2 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ: NELLA PARTE IN CUI LA COMMISSIONE NON HA RICONOSCIUTO IL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO ALLA RICORRENTE IN POSSESSO DELLA LAUREA MAGISTRALE BIENNALE E DELLA LAUREA TRIENNALE.

Si è detto che la ricorrente ha dichiarato nella domanda di partecipazione, quali *"ulteriori titoli accademici e di studio"*, sia il possesso della laurea magistrale (classe LM-77) in *"Finanza aziendale e mercati finanziari"* conseguita in data 21/11/2016 presso la Scuola di Management ed Economia di Torino oltre alla laurea triennale L-18 in *"Scienze dell'economia e della gestione aziendale (D.M. 270/04)"* conseguita presso lo stesso Ateneo.

Si è aggiunto poi che la dott.ssa Orlandi ha segnalato l'errore di valutazione con la **PEC del 7/06/2023** dichiarando di essere in possesso di DUE LAUREE e che, pertanto, la Commissione gli avrebbe dovuto correttamente attribuire 2 punti, per come previsto dall'art.7 del Bando.

Fermo quanto sopra e in assenza dei verbali di valutazione, laddove la decisione di attribuire 1 solo punto alla ricorrente **fosse frutto di una precisa scelta di valutazione** da parte della Commissione (analogamente a quanto accaduto per il profilo AMM), con il presente motivo si rappresenta che tale decisione è assolutamente illogica e illegittima per le seguenti ragioni.

Va premesso a tal riguardo che, per accedere al concorso, l'art.2 c.1 lett.c del Bando richiedeva solo il possesso del *"diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto"*, di conseguenza il possesso della laurea (o delle lauree come nella specie) è stato considerato solo ai fini del maggior punteggio per la selezione dei *"migliori"* candidati.

Nella specie, si contesta dunque la scelta della Commissione di valutare le due lauree in possesso della ricorrente come una sola laurea ma soprattutto il fatto non aver tenuto conto che la laurea magistrale biennale è inequivocabilmente un **titolo superiore** alla laurea triennale.



In breve, con l'attribuzione di un solo punto alla ricorrente, la Commissione ha ingiustamente parificato la situazione di chi era in possesso della sola laurea triennale da cui – come la ricorrente – era in possesso della laurea triennale e di una laurea magistrale biennale, quale titolo superiore alla prima.

E' innegabile l'illogica valutazione della Commissione e l'ingiusta mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo alla ricorrente per il possesso della laurea magistrale biennale.

E' poi doveroso soffermarsi sul fatto che la laurea magistrale laurea **magistrale biennale** (come anche la laurea vecchio ordinamento / la laurea specialistica / laurea magistrale articolata su un percorso di studi quadriennale / quinquennale a ciclo unico) **costituisce un titolo di studio superiore e ulteriore rispetto alla laurea triennale.**

Fermo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9/07/2009 - pubblicato in G.U.n.233 del 7/10/2009 – secondo cui i diplomi di laurea dell'ordinamento previgente sono EQUIPARATI alle nuove classi di laurea specialistiche di cui al D.M.n.509/1999 e a quelle magistrali di cui al D.M.n.270/2004, è di tutta evidenza la differenza tra la laurea magistrale biennale e la laurea triennale.

La diversità sostanziale tra i corsi emerge anche in relazione alle finalità sancite nel decreto ministeriale n.270 del 22/10/2004 (*"modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"* approvato con DM n.509 del 3/11/1999 dal MIUR) secondo cui il corso di laurea di I livello triennale *"ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici"* (Art.3 c.4 del DM n.270/2004) mentre il **corso di laurea magistrale "ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività elevata qualificazione in ambiti specifici"** (art.3 c.6 del DM 270/2004).

Non sussiste quindi alcun dubbio sul fatto che la laurea magistrale biennale (in quanto proseguimento della propedeutica laurea triennale) costituisce un titolo di **STUDIO SUPERIORE E ULTERIORE** rispetto a quello utile alla semplice laurea triennale.

Gli atti gravati sono dunque illegittimi laddove non emerge, ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio, alcuna differenza tra coloro (come parte ricorrente) che sono in possesso sia della triennale che della magistrale biennale quale titolo superiore e coloro che sono in possesso solo della laurea triennale, recando così un'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra candidati, tra l'altro, neppure finalizzata alla selezione dei "migliori" nel rispetto di quanto previsto dagli artt.3 e 97 della Costituzione.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa si è soffermata più volte sancendo il seguente pacifico principio secondo cui **"nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento / la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale / quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi per il livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate"** (Cfr. tra le tante: *TAR del Lazio n.6922/2018; TAR del Lazio n.12613/2021; Tar del Lazio ordinanza n.1739/2022 e n.3193/2022*).

Nella specie, quindi, il fatto che la ricorrente abbia dichiarato il possesso della laurea triennale e magistrale biennale gli avrebbe dovuto garantire un ulteriore punto aggiuntivo tenuto conto anche del fatto che tale ultimo **TITOLO non solo è diverso ma È ANCHE SUPERIORE** alla triennale.

A conferma del fatto che la dichiarazione del titolo superiore avrebbe dovuto garantire alla ricorrente il punteggio aggiuntivo giova richiamare un ulteriore principio espresso dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui ***"è ormai pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda requisiti di partecipazione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l'ammissione al concorso o l'attribuzione del punteggio incrementale, anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso (Cfr. tra le tante: T.A.R. Roma sez. I, 24/12/2021 n.13458 e TAR Lazio, Roma n. 11559 del 6/11/2020).***

Il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo è da considerarsi dunque una scelta illogica, frutto di un chiaro travisamento dei fatti oltre che viziata da un'irragionevole disparità di



trattamento a discapito della ricorrente nei confronti degli altri candidati che hanno conseguito solo la laurea triennale.

Ai fini dell'attribuzione del dovuto punteggio e dell'interesse al ricorso, si ribadisce che la laurea magistrale biennale deve essere considerata dunque quale *"titolo aggiuntivo e ulteriore"* rispetto alla semplice triennale, con la conseguenza che alla parte ricorrente la Commissione avrebbe dovuto riconoscere 2 punti complessivi per il possesso di due lauree diverse, che gli avrebbe permesso di acquisire una posizione compresa tra la n.1.824 e n.1.739, il punteggio di 24,625 con una migliore posizione in graduatoria.

§§

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ART.41 C.P.A.

Si rappresenta che, per il loro elevato numero e per la mancata trascrizione dei nominativi (è indicato solo il "barcode"), dalla graduatoria finale di merito (profilo ECO) non è agevole (anzi quasi impossibile) individuare i soggetti controinteressati che precedono la ricorrente né individuare i loro indirizzi di residenza o le pec per provvedere alla notifica del ricorso.

Pertanto, ai fini della conoscenza dell'atto e ove ritenuto necessario, si chiede che l'Ill.mo Collegio adito Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a. mediante pubblicazione del ricorso sul portale dedicato allo scopo presente sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente stante, come si è detto, l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza, che sono stati comunque richiesti con ben due diverse istanze di accesso a cui non è stato fornito riscontro.

§§

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono entrambi i presupposti di *"fumus boni iuris"* e *"periculum in mora"* per concedere la sospensione degli atti impugnati adottando le misure cautelari più opportune.

Il **fumus** emerge dalla esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra richiamate.

Quanto al **periculum**, si rileva la necessità di sospendere gli atti impugnati affinché l'Amministrazione possa provvedere, quanto prima, al riesame dei titoli in possesso della ricorrente adottando così gli opportuni provvedimenti per la determinazione del punteggio dovuto con l'assegnazione di un (1) punto in più (quindi 2 punti complessivi) previsto dall'art.7 del Bando per il possesso del titolo superiore di laurea magistrale biennale.

L'esigenza cautelare è evidente perché, stante l'avvenuta pubblicazione del 26/05/23 della *"scelta delle amministrazioni di destinazione"*, i 579 vincitori della selezione hanno già manifestato tale scelta (nella finestra temporale dal 26/5 al 5/6).

Alla luce di ciò, è ipotizzabile che vi siano state delle rinunce e che, a breve, l'Amministrazione potrebbe procedere a un eventuale ulteriore scorrimento della graduatoria.

Da tutto ciò emerge la necessità della ricorrente di ottenere il prima possibile un provvedimento cautelare per un rapido riesame del punteggio e l'aggiornamento dell'attuale posizione in graduatoria, che le permetterebbe di collocarsi in una posizione prossima alla n.1.739 e, quindi, di giovare di eventuali prossimi scorrimenti.

Del resto con l'assunzione dei 579 vincitori, laddove fosse riconosciuta alla ricorrente la posizione prossima alla n.1.739, quest'ultima avrebbe davanti molti meno candidati rispetto a quelli attuali (posizione n.2.608), sussistono dunque i presupposti per l'adozione di una misura cautelare perché l'attesa della decisione di merito – a cui si giungerebbe solo tra qualche anno – precluderebbe alla parte ricorrente ottenere il bene della vita e renderebbe *"inutiliter data"* un'eventuale sentenza positiva.

Risulta quindi indispensabile ottenere un provvedimento cautelare volto al **rapido riesame dei titoli** della ricorrente finalizzato al ricalcolo del suo punteggio complessivo e alla successiva rideterminazione della futura posizione in graduatoria.

A tal proposito, giova precisare infatti che nell'esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo **ordinatorio e propulsivo** - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale (**Cfr. tra le tante: TAR del Lazio n.1902/2011**).



Vi sono dunque tutte le condizioni per concedere un'idonea misura cautelare che consenta all'Amministrazione di riesaminare la posizione della ricorrente.

§§

P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, previa adozione di idonea misura cautelare, accogliere per i motivi indicati il presente ricorso e annullare gli atti impugnati come in epigrafe nella parte in cui alla ricorrente non è stato attribuito 1 punto aggiuntivo per il possesso della laurea triennale e magistrale biennale (quindi 2 punti complessivi tenuto conto di quello già assegnato), con conseguente rivalutazione e modifica del suo punteggio complessivo e ricollocazione nella graduatoria finale di merito.

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari nonché la restituzione del contributo unificato che, ai sensi dell'art. 14 T.U. n. 115 del 30/5/2002, si dichiara versato nell'importo di € 325,00.

§§

Si depositano i seguenti documenti (in copia):

1. **Graduatoria finale di merito pubblicata il 19/04/23 - codice ECO;**
2. **Graduatoria vincitori pubblicata il 19/04/23 - codice ECO;**
3. **Bando di concorso;**
4. **Istanza di Accesso e riesame del 7/06/23;**
5. **Avviso scelta amministrazioni del 26/05/23;**
6. **Istanza di accesso del 15/05/23;**
7. **Domanda di partecipazione al concorso;**
8. **Attestazione laurea magistrale (classe LM-77) in "Finanza aziendale e mercati finanziari";**
9. **Attestazione laurea triennale L-18 in "Scienze dell'economia e della gestione aziendale (D.M. 270/04)"**
10. **Questionario prova scritta della ricorrente.**

Roma, 15/06/2023

Avv. Riccardo Di Veroli

4. Successivamente, l'Amministrazione si è costituita in giudizio rappresentando che la competente Commissione ha proceduto ad applicare quanto previsto dalla lex specialis, secondo il criterio stabilito dalla medesima Commissione Esaminatrice di cui al Verbale n.16 dell'11 ottobre 2022: *"in caso di laurea specialistica (così chiamata prima della riforma introdotta dal DM 270/04) o laurea magistrale, così attualmente denominata, che costituiscono entrambi il II livello degli studi universitari, il punteggio totale attribuito è di 1 punto, laddove la laurea magistrale o specialistica siano la naturale prosecuzione della laurea di I livello"*.
5. Quindi, preservando comunque l'interesse al ricorso, alla precedente camera di consiglio dello scorso 11 luglio 2023, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda cautelare.
6. Con ordinanza **cautelare n.11656/2023**, il TAR del Lazio ha ordinato l'integrazione del contraddittorio e disposto, quale imprescindibile condizione di ammissibilità del ricorso, il rinnovo della notifica al controinteressato per la seguente ragione *"come*



emerge dalla stessa epigrafe del ricorso introduttivo, la notifica al controinteressato Pagano Andrea Antonio è stata effettuata a mezzo PEC all'indirizzo estratto dal ReGIndE, come tale costituente domicilio digitale prescelto per la ricezione degli atti inerenti l'esercizio dell'attività professionale; - laddove la partecipazione dei controinteressati ad una procedura concorsuale esuli dall'eventuale attività professionale da essi esercitata in quanto afferisce ad una procedura selettiva pubblica in cui il titolo professionale posseduto costituisce un requisito di partecipazione alla selezione ma non riguarda lo svolgimento dell'attività professionale, la notifica è da considerarsi nulla (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III quater, ord. n. 6529/23); Ritenuto che la notifica individuale al suddetto controinteressato, in quanto non costituito in giudizio, debba essere rinnovata, a norma dell'art. 44, comma 3 c.p.a., nelle forme consentite dalla legge, nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza".

7. Tant'è che, **con PEC del 12/07/2023**, questa difesa ha invitato e diffidato l'Amministrazione a dare seguito alla richiesta di accesso del 7/06/2023 nonché a fornire la richiesta graduatoria finale di merito (codice ECO) con tutti gli indirizzi dei candidati e, in particolar modo, stante il tenore della richiamata ordinanza, quantomeno dei seguenti recapiti (**doc.3**):
 - **l'indirizzo di residenza indicato nella domanda di partecipazione al concorso in oggetto dal candidato ANDREA ANTONIO PAGANO;**
 - **l'indirizzo PEC comunicato nella domanda di partecipazione al concorso in oggetto dal candidato ANDREA ANTONIO PAGANO.**
8. Tuttavia, ad oggi, il Formez non ha fornito alcun riscontro in merito costringendo questa difesa al presente ricorso ex art.116 c.p.a., per le ragioni che si avrà cura di chiarire.

§§

ALLA LUCE DI QUANTO DESCRITTO, RICHIAMATO INTERAMENTE IL RICORSO INTRODUTTIVO, PARTE RICORRENTE PROPONE MOTIVI AGGIUNTI PER IMPUGNARE I VERBALI N.15 E N.16 DEL 5 E DELL'11 OTTOBRE 2022 - RECENTEMENTE CONOSCIUTI A SEGUITO DEL DEPOSITO DELLA MEMORIA DI COSTITUZIONE DELL'AVVOCATURA IN DATA 4/07/2023, CON CUI LA COMMISSIONE D'ESAME HA ARTICOLATO ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEL CONCORSO (ANCHE PER IL PROFILO ECO) SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ART.7 C.3



DEL BANDO - PER ILLEGITTIMITÀ DERIVATA E PER CONFERMARE IL PROPRIO INTERESSE AL RICORSO OLTRE CHE PER OTTENERE IL RIESAME DELLA PROPRIA POSIZIONE.

§§

Inoltre, contestualmente, questa difesa propone il seguente

RICORSO EX ART.116 C.P.A.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 22, 24 DELLA L. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ; DIFETTO DI MOTIVAZIONE: PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO DI ACCESSO E L'EMANAZIONE DELL'ORDINE DI ESIBIZIONE ED ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI CONCORSUALI RICHIESTI DALLA RICORRENTE.

In premessa si è detto che, con la PEC del 7/06/2023, la ricorrente ha inoltrato istanza di accesso per acquisire "ai fini difensivi" tutta la documentazione relativa al concorso e segnatamente:

- *della scheda di valutazione dei titoli dell'istante;*
- *dei verbali in cui la Commissione ha espresso le proprie valutazioni sui titoli del candidato;*
- *della graduatoria finale di merito pubblicata per il profilo ECO in data 19/04/2023 con tutti i nominativi, gli indirizzi di residenza e le PEC dei candidati idonei e vincitori, ivi inclusi quelli che precedono l'istante e che verrebbero "superati" dalla stessa, laddove le venisse riconosciuto il punto aggiuntivo, necessari ai fini della notifica ai controinteressati dell'eventuale ricorso;*

Tuttavia, del tutto illegittimamente, **l'Amministrazione non ha mai riscontrato tale richiesta** neppure a seguito dell'**ulteriore sollecito del 12 luglio u.s.** e di quanto disposto dal TAR del Lazio con la richiamata ordinanza cautelare n.11656/2023, per cui, nonostante la notifica al controinteressato si sia perfezionata con ricevuta di consegna a mezzo PEC al domicilio professionale del destinatario, il Collegio ne ha decretato la nullità sul presupposto che non vi sarebbe certezza che l'indirizzo PEC del destinatario afferisca effettivamente a quello indicato per la partecipazione alla procedura selettiva in esame.

È evidente che il mancato riscontro all'accesso sta di fatto impedendo alla ricorrente di poter onerare alla rinotifica dell'atto nei termini indicati TAR del Lazio a pena di inammissibilità del ricorso.

Tale silenzio - diniego è illegittimo per le seguenti ragioni.



Premesso che la graduatoria finale del concorso in oggetto è “criptata” e, quindi, non indica i nominativi dei candidati ma solo il loro “bar-code” impedendo, di fatto, alla ricorrente la possibilità di rintracciare i nominativi degli effettivi controinteressati oltre che (ovviamente) i loro indirizzi di residenza o PEC.

Con estrema difficoltà, questa difesa è riuscita comunque a rintracciare l’indirizzo PEC del controinteressato in atti e gli è stato notificato il ricorso, per evitare ogni eventuale profilo di inammissibilità.

Tutto ciò, nonostante quanto stabilito dall’art.41 c.2 c.p.a. e l’indiscusso orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui *“nel giudizio amministrativo, il controinteressato è colui che è individuato testualmente dall’atto e quello facilmente individuabile in ragione delle indicazioni contenute nell’atto impugnato nonché chi si presenti come portatore di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto”* (Cfr. **tra le tantissime: Consiglio di Stato n.8748/22**).

Del resto, data l’impossibilità di rintracciare i nominativi nella graduatoria, con la “dovuta diligenza” e a tempo debito, la ricorrente ha inviato istanza di accesso agli atti per acquisire, ai fini della notifica e dell’ammissibilità del ricorso, la graduatoria con tutti i nominativi dei candidati idonei e i loro indirizzi di residenza e PEC.

Ebbene, ancora oggi, spirato il termine di legge, l’Amministrazione **non ha fornito riscontro alla richiesta di accesso negando di fatto alla stessa la possibilità di accedere ai nominativi e agli indirizzi dei controinteressati, neppure in sede di costituzione in giudizio.**

A prescindere da ciò, la questione si sarebbe comunque risolta laddove il TAR del Lazio non avesse rilevato che la nullità della notifica effettuata a mezzo PEC all’unico controinteressato individuato.

Quanto accaduto, tenuto conto del protratto e dell’illegittimo silenzio dell’Amministrazione anche a seguito dell’ulteriore diffida inviata lo scorso 12 luglio, costringe dunque la ricorrente a proporre il presente ricorso al fine di accedere ai nominati e agli indirizzi della graduatoria (ECO) nel termine di 30 gg. per non incorrere nella paventata inammissibilità del ricorso.

Del resto, le rinnovate richieste di accesso dimostrano in modo inequivocabile che la ricorrente ha tenuto la dovuta “diligenza” nell’acquisire gli indirizzi dei controinteressati a cui notificare il ricorso e soprattutto nel reperire l’indirizzo del controinteressato in atti a cui rinotificare il ricorso nei termini indicati dal Collegio (cfr. diffida del 12/7).



Alla luce di tutto ciò, è evidente che il silenzio dell'amministrazione all'accesso è chiaramente illegittimo nonché gravemente pregiudizievole per la ricorrente che, alla luce di quanto accaduto, rischia di incorrere nell'inammissibilità del ricorso laddove non provveda nei termini alla rinotifica.

A tal riguardo, si aggiunge che è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui, sulla base di quanto previsto dagli artt.22 e ss. della L.n.241/90, in materia di pubblici concorsi, il diritto di accesso deve essere sempre garantito al candidato a cui deve essere consentito di acquisire, con l'accesso, le domande, i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico; tutti documenti ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione.

Tra questi atti rientra ovviamente la legittima richiesta di acquisire la graduatoria finale di merito con tutti i nominativi e indirizzi dei candidati per provvedere alla notifica del ricorso ad almeno un controinteressato.

Il diritto di accesso si connette infatti ad "un interesse, concreto, serio e non emulativo, pur senza la necessità dell'attualità di una lesione della sottesa posizione giuridica che resta estranea al giudizio d'accesso" (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, decisione 10/02/2009 n. 741).

Per le ragioni sopra esposte e anche al fine di veder pienamente esercitato il proprio diritto alla difesa, così come garantito dall'Art. 24 della Costituzione, la ricorrente ha interesse a prendere visione della documentazione inerente al concorso e soprattutto alla graduatoria finale ECO con gli indirizzi dei candidati, che è stata oggetto di istanza di accesso indebitamente negato dall'Amministrazione.

In questa sede si chiede dunque l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e la conseguente emanazione di un ordine di esibizione per l'estrazione della documentazione richiesta dalla ricorrente nella propria istanza di accesso al fine di ottemperare a quanto disposto dal Collegio nella richiamata ordinanza cautelare.

Da ultimo, questa difesa si riserva sin da ora di richiedere al Collegio una richiesta di **rimessione in termini** laddove l'Amministrazione non dovesse provvedere a quanto richiesto e di intraprendere in futuro un'azione di danno qualora, da tale silenzio, si dovessero determinare conseguenze pregiudizievoli per la parte istante con riferimento all'ammissibilità del ricorso.



P.Q.M

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, (1) accogliere per il presente atto e il precedente ricorso per i motivi esposti nonché (2) accertare e dichiarare ex art.116 c.p.a. il diritto di accesso e l'illegittimità del diniego - rigetto opposto dall'Amministrazione all'istanza proposta dalla ricorrente e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati e dichiarare il diritto della stessa ad accedere ai documenti concorsuali richiesti con conseguente emanazione di un ordine di esibizione ed estrazione delle relative copie, tra cui, in particolar modo, la graduatoria finale di merito (profilo ECO) con tutti i nominativi e gli indirizzi dei candidati.

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari nonché la restituzione del contributo unificato che, ai sensi dell'art. 14 T.U. n. 115 del 30/5/2002, si dichiara versato nell'importo di € 325,00.

*

Si deposita (in copia):

- 1. I verbali n.15 e n.16 del 5 e dell'11 ottobre 2022 redatti dalla Commissione d'esame;**
- 2. Istanza di accesso del 7/06/2023.**
- 3. PEC di diffida del 12/07/2023.**

Roma, 27/07/2023

Avv. Riccardo Di Veroli